CAMERA DEI DEPUTATI N. 1205

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della REGIONE BASILICATA

Presentata il 21 dicembre 1979

Finanziamento per il recupero urbanistico-ambientale dei rioni « Sassi » di Matera

ONOREVOLI DEPUTATI ! — I « Sassi » di Matera costituiscono una realtà storico-urbanistica assai complessa, sia per il processo remoto della loro formazione, sia per le vicende recenti a cui sono stati interessati

Tali vicende, culminate con un « risanamento » che ha comportato, in pratica, esclusivamente il loro svuotamento di ogni contenuto urbano residenziale ed il loro abbandono, hanno reso assai problematico il recupero dei rioni ad una destinazione d'uso urbana, e la loro stessa salvaguardia fisica

Già la legge speciale 28 febbraio 1967, n 126, modificata dalla legge del 29 novembre 1971, n 1043, poneva in evidenza la necessità di provvedere ad una rivitalizzazione e salvaguardia dei rioni « Sassi », in dette leggi era previsto lo espletamento di un concorso internazionale per la redazione di un progetto concernente la sistemazione, l'utilizzazione ed il restauro urbanistico-ambientale di detti rioni il concorso, bandito nel 1974, si è concluso solo nel 1977, con la proclamazione della graduatoria di merito, e nel 1978 con la mostra degli elaborati presentati dai gruppi partecipanti

Il dibattito sortito dalle conclusioni di detto concorso, mentre ha approfondito gli elementi tecnici, storici e critici sulle metodologie operative da seguire nel processo di recupero residenziale ed urbano dei « Sassi », ha altresì posto in tutta evidenza la grande complessità di tale processo, inoltre, la mancata proclamazione di un vincitore al concorso stesso, è servita alla Commissione giudicatrice per riconsegnare, interamente, al Comune di Matera, la responsabilità di pianificare ed avviare il processo di recupero

L'incameramento da parte dello Stato del fondo di lire 3,5 miliardi, residuo dello stanziamento previsto dalla legge 29 novembre 1971, n 1043, ha fatto venir

meno la possibilità di avviare un concreto piano sperimentale di rivitalizzazione e recupero di un comparto-campione dei rioni « Sassi », da cui trarre elementi metodologici, operativi ed economici certi per i futuri programmi di attuazione del recupero stesso, anche nell'ambito della ordinaria legislazione in materia.

Allo stato attuale, i finanziamenti risultanti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, per la quota parte destinata alla regione Basilicata e quindi alla città di Matera (dell'ordine di alcune centinaia di milioni appena), non consentono assolutamente di avviare un organico piano di recupero dei rioni « Sassi ».

Tali rioni, val la pena di sottolinearlo, non costituiscono centro storico abitato, recuperabile con interventi ordinari di progressivo rinnovamento e rifunzionalizzazione delle strutture edilizie, ma si configurano come struttura urbana vuota, di proprietà in gran parte dello Stato, in fase di progressivo degrado.

Da ciò la proposta di cui alla presente legge, che ha lo scopo:

di reintegrare lo stanziamento speciale sopracitato, incamerato per decorrenza dei termini dallo Stato;

di adeguare la somma da impiegare ai reali costi attuali, in relazione all'esigenza di dare al primo intervento organicità, sia per quanto riguarda il recupero residenziale ed urbanistico vero e proprio, sia per quanto riguarda i complessi problemi di ripristino e risanamento idro-geologico ed ambientale;

di inquadrare l'intervento generale di recupero nell'ambito della ordinaria legislazione urbanistica ed edilizia, giunta ormai ad un livello di elaborata organicità con le leggi 28 gennaio 1977, n. 10, e 5 agosto 1978, n. 457, superando definitivamente il ricorso a leggi e procedure speciali.

Pertanto la presente proposta di legge, come declara l'articolo 1, si propone l'attuazione di una spesa straordinaria di lire 15 miliardi per avviare immediatamente l'opera di recupero dei rioni « Sassi » di Matera, ribadendo d'altra parte l'impegno dello Stato già codificato nella legge speciale 29 novembre 1971, n. 1043.

La previsione di spesa di lire 15 miliardi scaturisce da una realistica valutazione dell'impegno possibile da parte delle strutture pubbliche per realizzare una quota adeguata del complessivo intervento di recupero da pianificare.

Nei « Sassi » di Matera, secondo le indicazioni scaturite dal concorso internazionale, è possibile recuperare complessivamente, a fini residenziali, circa 3.500 vani, oltre alle attrezzature e servizi pubblici a scala di quartiere, urbana e territoriale.

L'azione di recupero, come è comprensibile, dovrà concretizzarsi secondo un'intersecazione di fasi attuative che, insieme ai massicci interventi di risistemazione idro-geologica e riqualificazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie, assicuri il contestuale recupero residenziale che, esaurita una prima fase di sperimentazione, verrà via via ad incrementarsi nel tempo.

Di qui l'esigenza dell'intervento finanziario straordinario dello Stato, costante in un congruo periodo di tempo, per avviare l'opera generale di recupero ed assicurare nel contempo la ristrutturazione di una certa quantità di alloggi.

L'ipotesi prevedibile è di un recupero possibile nei 6 anni di operatività della legge di circa 1.200 vani che, per un costo presunto di circa lire 12 milioni a vano (comprensivo degli oneri di risanamento idro-geologico, di riqualificazione urbanistica, e di restauro edilizio del vano stesso), dà un impegno complessivo di spesa pari appunto a lire 15 miliardi circa.

L'articolo 2 innesta l'onere finanziario nel meccanismo di spesa ordinario previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, assegnandolo come aggiuntivo ai fondi che il Comitato per l'edilizia residenziale, in base alla stessa legge, destinerà alla Regione Basilicata.

Sembra giusto, per quanto già detto riguardo al superamento della legislazione

speciale, che la legge 5 agosto 1978, n. 457, rappresenti il canale legislativo più appropriato per la realizzazione dell'intervento di recupero.

L'articolo 3 si propone di rendere immediatamente operativa la previsione di spesa, con la semplice integrazione del programma quadriennale *ex-lege* 5 agosto 1978, n. 457, predisposto dalla Regione Basilicata, anche perché il Comune di Matera ha già in corso la predisposizione di un primo piano attuativo dell'intervento di recupero nei rioni « Sassi ».

Con l'articolo 4 si è inteso delegare alla Regione Basilicata, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, la disciplina della utilizzazione dei fondi stessi, data la particolare specificità che assume l'intervento di recupero dei rioni « Sassi », il che potrà richiedere lo adeguamento dei criteri generali rinvenientisi nella legislazione ordinaria.

Con l'articolo 5 si prevede il trasferimento dell'attuale patrimonio indisponibile dello Stato costituito dagli immobili espropriati con le leggi speciali « Sassi » (17 maggio 1952, n. 619, 21 marzo 1958, n. 229, 28 febbraio 1967, n. 126, 29 novembre 1974, n. 1043) al patrimonio del Comune di Matera. Ciò consentirà l'esplicarsi della pianificazione, dell'attuazione e della successiva gestione degli interventi di recupero da parte dell'Amministrazione comunale, senza incorrere in comprensibili impedimenti e ritardi legati alla effettiva disponibilità degli immobili da restaurare.

L'articolo 6 puntualizza l'inserimento nella legislazione ordinaria degli strumenti pianificatori con i quali si darà attuazione all'azione di recupero. Data la specificità del contesto urbanistico dei rioni « Sassi », si è inteso precisare altresì alcune indicazioni che gli strumenti di piano dovranno contenere, con particolare riguardo alla normativa generale d'intervento, che dovrà rappresentare una vera e propria « carta del restauro » a cui dovranno uniformarsi tutti i soggetti-attuatori del recupero.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Per la immediata ed organica sistemazione, utilizzazione e restauro urbanistico-ambientale dei rioni « Sassi » di Matera e del prospiciente altipiano murgico quale patrimonio di preminente interesse storico, paesistico ed etnografico, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi.

ART. 2.

L'onere finanziario di cui all'articolo 1 fa capo al fondo di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, in ragione di lire 5 miliardi per gli anni 1980 e 1981 e di lire 10 miliardi per il quadriennio successivo ed è aggiuntivo ai fondi che il Comitato per l'edilizia residenziale destinerà alla regione Basilicata in base alla succitata legge.

ART. 3.

La Regione Basilicata integra il programma quadriennale in atto in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457, con i fondi di cui all'articolo 2 relativi agli anni 1980 e 1981.

ART. 4.

La Regione Basilicata disciplina con legge l'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 2 nell'ambito dei criteri stabiliti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

ART. 5.

Il patrimonio indisponibile dello Stato di cui alle leggi 17 maggio 1952, n. 619, 21 marzo 1958, n. 299, 28 febbraio 1967, n. 126, 29 novembre 1971, n. 1043, è tra-

sferito al patrimonio del Comune di Matera per essere destinato alle finalità di uso perseguite dalla presente legge con il vincolo, in deroga a quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, della non cedibilità in proprietà del patrimonio stesso.

ART. 6.

Il Comune di Matera per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 predispone:

a) piani di zona in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni;

b) piani di recupero in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

I predetti piani devono in particolare contenere indicazioni circa:

1) il patrimonio recuperabile da destinare a residenze;

2) il patrimonio recuperabile da destinare ad attività commerciali, artigianali ed artistiche;

3) il patrimonio recuperabile da destinare a funzioni pubbliche;

4) una normativa generale degli interventi di recupero.

ART. 7.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia.